

Prot. n.1

Roma, 3 gennaio 2005

Ai sigg.ri Presidenti Associazioni Cronometristi
Ai sigg.ri Consiglieri Federali
Ai sigg.ri Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg.ri Delegati Regionali
Ai sigg.ri Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Ai sigg.ri Delegati Provinciali
Ai sigg.ri Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg.ri Componenti la Procura Federale
Ai sigg.ri Componenti la Commissione di Disciplina
Ai sigg.ri Componenti la Commissione di Appello

LORO SEDI

Oggetto: Art. 90 legge 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ex art. 4 d.l. n. 72/2004, convertito nella legge n. 128/2004. Adeguamento requisiti statuti associativi e integrazione ragione sociale.

Il CONI ha richiamato l'attenzione delle FF.SS.NN. e degli altri Enti Sportivi sulla necessità, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, di adeguare i loro statuti alle previsioni in materia di requisiti statutarî nonché di integrazione della denominazione sociale, previste dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, al fine di usufruire di una serie di disposizioni tributarie agevolative per le associazioni sportive dilettantistiche.

Tale articolo è stato successivamente modificato dall'art.4 del decreto legge n.72/2004, convertito nella legge n.128/2004.

In particolare, il predetto articolo ha previsto, al comma 6 bis, che al comma 17, lettera c) dell' articolo 90, dopo le parole " società sportiva di capitali" siano inserite le seguenti:" o cooperativa" ed inoltre, al comma 6 ter, che il comma 18 del suddetto articolo 90 sia sostituito dai seguenti commi:

" 18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;*
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*

- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) *l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) *le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) *l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

18 bis E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18 ter Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".

Queste le prescrizioni di legge in virtù delle quali, al fine di fruire delle predette disposizioni fiscali agevolative, le associazioni che ad oggi non abbiano ancora provveduto, dovranno prevedere nel proprio statuto associativo le disposizioni indicate nel riformulato comma 18 dell'art. 90 della legge 289/2002, dalla lettera a) alla lettera h), mediante un'assemblea straordinaria che potrebbe svolgersi contestualmente a quella ordinaria da indire entro il corrente mese di gennaio.

Le Associazioni che, invece, siano già in possesso dei su richiamati requisiti richiesti, sempre al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste, in adesione al novellato comma 18 *ter* del ripetuto art.90 della legge 289/2002, possono provvedere ad integrare la propria denominazione sociale con la locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*" indicando nel verbale la determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
(Valeria Squillante)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

